



Informa

Tregua Fiscale – Legge di Bilancio 2023 Chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alle nuove disposizioni di c.d. "tregua fiscale" introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 a supporto delle imprese e, in generale, dei contribuenti. Si riportano, di seguito, le principali indicazioni per poter accedere ai nuovi istituti di tregua fiscale.

Regolarizzazione delle irregolarità formali - Viene precisato che sono oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta, mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). L'Agenzia delle Entrate elenca a titolo esemplificativo, e non esaustivo, una serie di violazioni formali che rientrano nella definizione. Interessanti, tuttavia, sono le previsioni di esclusione dalla regolarizzazione. In particolare viene stabilito che non è regolarizzabile la tardiva od omessa comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta. Sono, poi, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE. **Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie** - Viene precisato che si tratta di una forma di "ravvedimento operoso cd. speciale" che – in deroga alla disciplina ordinaria – prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. In particolare, il ravvedimento speciale comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro

quest'ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute. Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni "ravvedibili" non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni. **Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** - Tra le misure di tregua fiscale, viene prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, possono essere definiti: a) i processi verbali di constatazione redatti, consegnati entro il 31 marzo 2023; b) gli avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023; c) gli inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023. Per poter accedere alla definizione è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023. Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell'applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo previsto dalla legge. **Definizione agevolata delle controversie tributarie** - La definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. **Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione** - L'istituto in esame si configura come una particolare ipotesi di rinuncia al ricorso per

cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e il versamento integrale in un'unica soluzione delle somme dovute – per imposte, sanzioni ridotte, interessi e eventuali accessori – entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Effetto naturale della definizione è il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. È espressamente esclusa l'applicabilità della compensazione nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. **Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale** - La procedura in esame consiste nella possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l'omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. Alla data del 1° gennaio 2023 la rata deve essere scaduta, ossia a tale data deve essere decorso il termine ordinario di pagamento, ma è possibile regolarizzare anche quando, alla predetta data, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione. Viene, inoltre, precisato che per accedere alla definizione la cartella di pagamento o l'atto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione o del pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, posto che, per tale condizione, la disposizione non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. È esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. **Stralcio dei debiti fino a**

euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. "rottamazione-ter" o nel cd. "saldo e stralcio". Più precisamente, tale annullamento – effettuato, per espressa previsione di legge al 31 marzo 2023 – ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - La nuova definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), che riproduce parzialmente le precedenti definizioni, prevede che

possano essere definiti in modo agevolato, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per fruire della definizione, il debitore deve:

a) presentare, entro il 30 aprile 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute. In tale dichiarazione il debitore indica anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

b) pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere;

c) le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive (cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale), nonché gli interessi iscritti

a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio d) limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, nonché le somme maturate a titolo di aggio. Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite: 1) la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute; 2) le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Forfetari e fatturazione elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfetari. Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate evidenzia che è stato previsto l'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022, per i contribuenti forfetari che

nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000, ed a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. L'Agenzia precisa che tale obbligo è entrato in vigore dal 1° luglio 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021

hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000. Per tutti gli altri soggetti forfetari, quindi, l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

Proroga credito di imposta per i "beni materiali 4.0"

La legge di Bilancio 2023 interviene sul termine relativo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, c.d. "beni materiali 4.0". Nello specifico, è disposta la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine "lungo" per

effettuare gli investimenti in "beni materiali 4.0" che siano stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, consentendo così anche per tali beni di fruire di tale disciplina. In sostanza, quindi, per beneficiare della proroga in commento è necessario che entro

il 31 dicembre 2022 sia stato accettato dal venditore l'ordine d'acquisto e che sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo d'acquisto.



La tua impresa, i nostri servizi

FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA



ROVIGO
Viale del lavoro, 4
☎ 0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
☎ +39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
☎ 0425.52262

seguici anche su:
www.impresero.it
 